Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE
CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it

CAMPANIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N.6 DEL 02 NOVEMBRE 2026
CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Comunicato Ufficiale n. 6/CSAT del 2 Novembre 2026
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 26 Ottobre 2026,
ha adottato le seguenti:

DELIBERE

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. G. Ciappa; Avv. M. Lojacono; Avv. S. Russo; Avv. E. Ferraro.
Reclamo della società SIDUS ROTONDI in riferimento al C.U. n. 1/GST del 7/10/2026.
Gara – Sidus Rotondi / Gi Ma Va Citta di Benevento del 26.09.2026– Campionato Prima Categoria "D".
Perdita della Gara.
La società Sidus Rotondi proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n.1/GST del 15/10/2026 con la quale il GST aveva accolto il ricorso promosso dalla società Gi Ma Va Citta di Benevento e conseguentemente aveva inflitto alla società Sidus Rotondi la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 sul presupposto che aveva preso parte alla gara il calciatore De Lucia Aniello che doveva scontare un turno di squalifica. Nella delibera, inoltre il GST squalificava per una gara il dirigente accompagnatore della società Sidus Rotondi, sig. Lostorto Benito, nonché infliggeva alla società Sidus Rotondi l'ammenda di euro 150,00. La società reclamante deduceva che la delibera impugnata era da ritenersi erronea per violazione degli artt. 44 e 49, comma 4, CGS dal momento che non vi era la prova della trasmissione del preannuncio di reclamo e del reclamo stesso alla società reclamante per cui il ricorso di primo grado era da considerarsi inammissibile. Deduceva, ancora, la società reclamante che il giudizio di primo grado era ulteriormente viziato per la violazione della sanzione procedimentale tra preannuncio e ricorso essendo stati trasmessi con un'unica pec alla segreteria dell'ufficio del giudice di prime cure ed alla controparte. Il preannuncio di reclamo ed il reclamo stesso promosso in primo grado alla società Gi Ma Va Citta di Benevento sarebbero state indirizzate contemporaneamente alla reclamante e al GST. La delibera impugnata, inoltre, sarebbe viziata per violazione e falsa applicazione dell'art. 48 CGS che prevede la irricevibilità del reclamo per omesso versamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, al momento della proposizione del reclamo. Concludeva la reclamante per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento senza rinvio della delibera impugnata con conseguente caducazione della punizione sportiva della perdita della gara, dell'ammenda di euro 150.00 e delle squalifiche inflitte al calciatore De Lucia Aniello e al dirigente Lostorto Benito ed omologazione della gara con il punteggio conseguito sul campo di 2-0. In via gradata, attesa la irricevibilità e comunque l'improcedibilità del ricorso in primo grado, chiedeva annullarsi la delibera impugnata senza rinvio con le stesse conseguenze ex art. 48 CGS, in via ulteriormente gradata la reclamante chiedeva la riduzione nel minimo l'ammenda inflitta alla società e la sanzione a carico del dirigente accompagnatore nei termini previsti, la società Gi Ma Va Citta di Benevento faceva pervenire memorie di costituzione con le quali evidenziava la totale infondatezza del reclamo stante l'acclarata posizione irregolare, perché squalificato, del calciatore Aniello De Lucia. In ordine al contributo di accesso alla giustizia sportiva per il ricorso dinanzi al GST le deduzioni della reclamante non trovano fondamento dal momento che l'ordine di bonifico risulta irrevocabile con numero di CRO. Concludeva la società resistente per il rigetto del reclamo per manifesta infondatezza e pretestuosità con integrale e conferma della delibera del GST. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letto il reclamo così come proposto, le controdeduzioni della società reclamante, gli atti ufficiali e sentita la società Gi Ma Va Citta di Benevento, che ne aveva fatto

richiesta, ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento. Dinanzi al GST la società reclamante, oggi resistente, produceva un file xml dal quale si evince che le comunicazioni alla società Sidus Rotondi e alla Lnd Campania a mezzo pec ad oggetto il preannuncio di reclamo ed i motivi dello stesso, erano stati inviati in data 26/09/2026 dalla società Gi Ma Va Citta di Benevento e la stessa documentazione file Xml evidenzia che la stessa, era "completa". Il GST riteneva tale documentazione sufficiente tant'è che considerava il reclamo proposto ritualmente e tale circostanza era confermata anche dalla certificazione esibita con le controdeduzioni che attestano la accettazione e la consegna del preannuncio di reclamo e dei motivi del reclamo alla società Sidus Rotondi. La documentazione della accettazione e della consegna esibita solo innanzi alla Corte adita non è, a modesto parere di Questo Giudice, documentazione nuova da non poter produrre in sede di appello ma conferma la certificazione esibita dalla reclamante nel giudizio di primo grado che attestava la ritualità della notificazione del preannuncio di reclamo e dello stesso. Inoltre, nella fattispecie la Corte adita evidenzia che nel merito il calciatore De Lucia Aniello effettivamente prendeva parte alla gara in oggetto pur non avendo titolo dal momento che non aveva scontato una giornata di squalifica, circostanza questa mai contestata dalla reclamante. P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di rigettare il reclamo e per l'effetto, conferma la decisione del GST pubblicata sul C.U. n. 37 del 15/10/2026.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 26.10.2026

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo

Pubblicato in Napoli, lì 2 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli